



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 27/11/2019

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 5 DEL 30.03.2018 E N. 17 DEL 30.03.2019 RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI – ANNI 2018 E 2019.

L'anno 2019 e il giorno 27 del mese di novembre alle ore 17:05 nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Taurino Giuseppe Maria	X	
Renna Oronza Lucia	X	
Capodieci Anna Maria	X	
Di Bella Laura	X	
Chirizzi Giovanni	X	
Capodieci Alessandro	X	
Monte Fernando Antonio	X	
Caretto Lucia	X	
Renna Luigi	X	
Rampino Giuseppe	X	
Fronzi Giacomo	X	
Leone Vincenza Cinzia	X	
Perrone Giovanni		X
Manca Simona Maddalena		X
Elia Elisa		X
Scarpa Massimo	X	
Pezzuto Francesco	X	

Presenti: N° 14 assenti: N° 3. Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Dott. Alessandro CAPODIECI nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto descritto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione n. 32 dal 08/09/2014 dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATI i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”

VISTI INOLTRE:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...”;

- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai

sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”;

- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 17 del 30/03/2019 sono state approvate le aliquote e le detrazioni per la Tassa sui Servizi – TASI – anno 2019;
- con deliberazione consiliare n. 18 del 30/03/2019 sono state approvate le aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2019;
- tali deliberazioni sono state regolarmente trasmesse al MEF in data 7-5-2019 per la relativa pubblicazione sul sito;
- con la deliberazione n. 17 su richiamata questo Ente ha deliberato “*di confermare, per l'anno 2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015*”, in quanto – ad avviso dell'Ente - tale conferma era avvenuta regolarmente anche nell'anno 2018 e negli anni precedenti;

L'utilizzo di tale maggiorazione risulta, in particolare, dalla contestuale determinazione dell'aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura del 9,9 per mille (di cui alla deliberazione del C.C. n. 18 del 30/03/2019) e dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella misura dell'1,5 per mille, con conseguente raggiungimento di una somma delle due aliquote pari all'11,4 per mille.;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 12879 del 09.09.2019 è pervenuto a questo Ente un rilievo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale - con cui segnala che *“Per l'anno 2018, invece, la circostanza dell'avvenuta conferma della maggiorazione della TASI non risulta essersi verificata, in quanto nessun atto in materia di IMU e di TASI è stato trasmesso, per tale anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il Portale del federalismo fiscale, e pubblicato sul sito internet www.finanze.it, come invece richiesto, ai fini della relativa acquisizione di efficacia, dall'art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013.”*;

- nonostante questo Ente abbia regolarmente confermato la maggiorazione dello 0,8 per mille della TASI anche nell'anno 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018, prevedendo espressamente in tale deliberazione non solo *“di confermare, per l'anno 2018, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015”*, ma anche *“di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013”*;

- da una verifica effettuata sul Portale del federalismo fiscale, risulta che effettivamente le deliberazioni inerenti le aliquote IMU e TASI 2018 non risultano pubblicate, evidentemente per un errore di trasmissione o di caricamento sul Portale dei relativi files, mentre risultano regolarmente pubblicate tutte le altre deliberazioni inerenti i tributi comunali e relative agli anni precedenti, comprese anche quelle adottate nell'anno 2019;

RICHIAMATO il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui per l'IMU e la TASI la pubblicazione sul Portale costituisce condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

CONSIDERATO dunque che il MEF ritiene che la deliberazione indicata in oggetto, pertanto, si ponga in contrasto con l'art. 1, comma 28, della legge n. 208 del 2015, in quanto dispone la conferma della maggiorazione della TASI per l'anno 2019 *in assenza di uno dei presupposti a tal fine stabiliti dalla stessa disposizione, e, in particolare, di quello consistente nella vigenza della maggiorazione medesima nell'anno 2018*;

ATTESO che nella nota del MEF viene precisato, inoltre, che:

– anche laddove la deliberazione di conferma della maggiorazione TASI per l'anno 2018 fosse stata regolarmente trasmessa, con la conseguenza che detta maggiorazione avrebbe potuto essere validamente confermata anche per l'anno 2019 – la stessa non avrebbe comunque potuto superare la misura deliberata per l'anno 2015, vale a dire lo 0,3 per mille (IMU 9,4 per mille + TASI 1,5 per mille = 10,9 per mille), come si evince chiaramente dal disposto dell'art. 1, comma 28, della legge n. 208 del 2015, che ne consente l'applicazione, in via straordinaria, *“nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

- dalla descritta inapplicabilità della maggiorazione della TASI per gli anni d'imposta 2018 e 2019, deriva dunque quanto segue:

- per l'anno 2018 – in considerazione, da un lato, dell'assenza di efficaci deliberazioni relative all'IMU e alla TASI e, dall'altro, della vigenza, ex art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'aliquota ordinaria dell'IMU del 9,4 per mille – la TASI, con riferimento agli immobili diversi dall'abitazione principale, deve ritenersi applicabile nella misura dell'1,2 per mille;

- per l'anno 2019, le aliquote dell'IMU e/o della TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale devono essere rimodulate, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, in modo che la loro somma non superi il 10,6 per mille”;

RILEVATO altresì che:

- sul portale del Federalismo Fiscale è chiaramente specificato - alla pagina “Regolamenti e delibere aliquote/tariffe comunali IMU-TASI-TARI”, - che le deliberazioni di approvazione delle aliquote “acquistano efficacia per l’anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non devono pertanto essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all’eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale.

- pertanto, la presente deliberazione, adottata nell’esercizio del potere di autotutela, deve ritenersi pienamente vigente ed efficace per l’anno in corso, anche se la relativa pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale interverrà dopo il 28 ottobre dell’anno in corso;

RITENUTO dunque adeguarsi alle prescrizioni del Ministero delle Finanze, che ha manifestato all’Ente la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

DATO ATTO che nel corso della discussione è stato presentato dall'Assessora Anna Maria Capodieci un emendamento alla presente proposta, sottoscritto anche dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si chiede di modificare il testo della proposta come segue:

nel dispositivo del deliberato, al punto 3), comma 2, sostituire la tabella riportata con la seguente:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,07%
Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti	0,07%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,07%
Abitazioni tenute a disposizione	0,07%
Altre unità immobiliari a disposizione, libere o locatate, e aree fabbricabili	0,07%
Fabbricati rurali strumentali	0,07%

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Pezzuto F., Scarpa M. Renna L. Renna O.) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, l'emendamento viene approvato.

Conseguentemente, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, così come emendata.

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Pezzuto F., Scarpa M. Renna L. Renna O.) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI PRENDERE ATTO** del rilievo pervenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale, pervenuto all'Ente con nota prot. 12879 del 09.09.2019 dal quale deriva quanto segue:

- per l'anno 2018 – in considerazione, da un lato, dell'assenza di efficaci deliberazioni relative all'IMU e alla TASI e, dall'altro, della vigenza, ex art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'aliquota ordinaria dell'IMU del 9,4 per mille – la TASI, con riferimento agli immobili diversi dall'abitazione principale, deve ritenersi applicabile nella misura dell'1,2 per mille;

- per l'anno 2019, le aliquote dell'IMU e/o della TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale devono essere rimodulate, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, in modo che la loro somma non superi il 10,6 per mille”;

3) **DI RETTIFICARE**, per le motivazioni di cui in premessa, i punti 1 e 2 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 17 del 30 marzo 2019, come segue:

1. Di non confermare per l'anno 2019 la maggiorazione del 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013e dell'articolo 1, comma 28, della legge 208/2015;
2. Di approvare, per le motivazioni esposte al punto precedente, le seguenti aliquote Tasi, che summate a quelle Imu sono pari al 10,6 per mille, nel seguente modo:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,07%
Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti	0,07%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,07%
Abitazioni tenute a disposizione	0,07%
Altre unità immobiliari a disposizione, libere o locatate, e aree fabbricabili	0,07%
Fabbricati rurali strumentali	0,07%

4) **DI RETTIFICARE**, per le motivazioni di cui in premessa, i punti 1 e 2 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 5 del 30 febbraio 2018, come segue:

1. Di non confermare per l'anno 2018 la maggiorazione del 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013e dell'articolo

1, comma 28, della legge 208/2015;

2. Di approvare, per le motivazioni esposte al punto precedente, le seguenti aliquote Tasi, che summate a quelle Imu sono pari al 10,6 per mille, nel seguente modo:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,12%
Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti	0,12%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,12%
Abitazioni tenute a disposizione	0,12%
Altre unità immobiliari a disposizione, libere o locatate, e aree fabbricabili	0,12%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%

- 5) Di stimare in euro 40.000,00 il minor gettito Tasi e di adeguare, con specifica variazione, lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2019/2021;
- 6) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Successivamente, ravvisata la necessità di procedere con immediatezza all'esecuzione del presente atto,

con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Pezzuto F., Scarpa M. Renna L. Renna O.) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D. Lgs 267/2000;

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Benvenuto Bisconti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa						
<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num. Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Alessandro CAPODIECI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 06/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data

IL MESSO COMUNALE
F.to Francesco Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE